

Codice A1814B

D.D. 14 ottobre 2021, n. 2936

Autorizzazione idraulica (PI 1187) per ripristino officiosità di un tratto di rio Colobrio in località Borgo San Giuseppe, comune di Castelletto Merli (AL). Richiedente: Comune di Castelletto Merli (AL).



ATTO DD 2936/A1814B/2021

DEL 14/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 1187) per ripristino officiosità di un tratto di rio Colobrio in località Borgo San Giuseppe, comune di Castelletto Merli (AL). Richiedente: Comune di Castelletto Merli (AL).

Il Comune di Castelletto Merli (AL) - via Roma n.57 – 15020 Castelletto Merli - CF/P.Iva 00456220060 - PEC protocollo.castelletto.merli@cert.ruparpiemonte.it con pec del 27/09/2021 (assunta a ns. prot 44604 del 27/09/2021), ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica per ripristino officiosità di un tratto di rio Colobrio in loc. Borgo San Giuseppe, comune di Castelletto Merli (AL), intervento finanziato dalla Regione Piemonte con il programma adottato con D.D. 2798 del 26/10/2020 e successivamente confermato con D.D. 3141 del 25/11/2020.

Poiché le opere previste in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato Rio Colobrio, iscritto al n. 272 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904.

All'istanza è allegata copia del progetto, redatto dallo Studio Materozzi Progetti, con sede in piazza Fulvio Opezzo n.3, Cerrina Monferrato (AL) (arch. Luigi Materozzi – A 801 e Fabio Materozzi – A 955 entrambi iscritti all'Albo degli Architetti della Provincia di Alessandria).

Con D.G.M. n. 32_2021 del 23.09.2021 il Comune di Castelletto Merli ha approvato il progetto definitivo esecutivo e ha individuato il RUP.

I tratti di corso d'acqua oggetto della richiesta sono due: il primo, lungo circa 350m, a partire da poco prima del piccolo ponte che si trova dove la strada provinciale 13 attraversa e passa sopra al Rio Colobrio, passando sotto il ponticello e proseguendo per un lungo tratto parallelo alla Strada Provinciale 13 e compreso tra quest'ultima e la Strada Provinciale 57d, fino ad arrivare al punto dove il torrente compie un elevato salto. Il secondo tratto di circa 80 metri, a partire dalla zona sottostante il salto compiuto dal corso del torrente, fino ad arrivare alla prima curva che si incontra e

in direzione perpendicolare alla Strada Provinciale 13. Entrambi i tratti sono caratterizzati dalla presenza in alveo di vegetazione, arbusti e alberi a basso fusto, nonché cumuli di terreno e detriti trasportati durante gli eventi di piena su entrambe le sponde che parzializzano la sezione di deflusso e che impediscono il regolare deflusso delle acque torrentizie.

In data 30.09.2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale al fine di verificare lo stato dei luoghi. Durante tale sopralluogo si è riscontrata la presenza di tecnici forestali della Regione Piemonte che stavano svolgendo operazioni di manutenzione e taglio piante nei pressi del secondo tratto del Rio Colobrio citato nel progetto oggetto di autorizzazione (approssimativamente sezioni 7-8).

Ricordato che le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), non è necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

A seguito dell'esame dell'istanza, considerato che in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua e quindi di manutenzione, con l'osservanza delle modalità d'intervento sotto riportate:

1. Il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalle legge forestale (l.r. n.4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o in assenza di verifica idraulica, comunque nei 2/3 inferiori dell'altezza della sezione di deflusso, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi);
 - lungo le sponde del tratto d'asta oggetto di intervento, il taglio dovrà essere eseguito solo per le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde (art. 37 bis, comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi).
2. Il taglio delle specie arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904.
3. È fatto divieto di abbandono all'interno dell'alveo inciso e sulle sponde dei residui delle lavorazioni e dell'eventuale trinciatura/cippatura.
4. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà e nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale di cui all'art. 37 comma 5 del regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.

5. Il materiale sciolto proveniente dagli scavi e dalle riprofilature dovrà essere prevalentemente riutilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni o depressioni e quello in eccedenza dovrà essere trasportato a discarica.
6. Non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto.
7. Non potranno essere eseguiti rialzi di sponda.
8. I residuati di precedenti operazioni di taglio dovranno essere tagliati a raso senza il rilascio di matricine.
9. Nel primo tratto del Rio Colobrio interessato dal ripristino officiosità (sezioni 1-2), si richiede di approfondire i lavori verso monte (fino al recinto del campo sportivo, per una lunghezza complessiva di circa 50 metri), data la presenza di consistenti accumuli di terreno e vegetazione al suo interno.
10. Laddove siano presenti delle pozze di acqua stagnante, si richiede di ripristinare la pendenza di scorrimento del fondo alveo e il deflusso idraulico.
11. Si richiede particolare attenzione a seguire il percorso del corso d'acqua oggetto di questa autorizzazione verificando preventivamente l'operato dei tecnici del settore Forestale della Regione Piemonte sopraccitati, per non operare nei tratti già oggetto di manutenzione.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. 616/77: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della L.R.23/08 : "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della L.R. 44/00: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n.112/1998";
- L.R. 12 del 18/5/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";

- L.R. n° 4 del 10/02/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012.
- D.D. 2798/A1802B/2020 del 26/10/2020 della regione Piemonte e suoi allegati;
- D.D. 3141/A1802B/2020 del 25/11/2020 della Regione Piemonte e suoi allegati.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Castelletto Merli (AL) ad eseguire l'intervento manutentivo di ripristino officiosità nel tratto di Rio Colobrio in loc. San Giuseppe, mediante manutenzione del materiale vegetale (con ripulitura dell'alveo del torrente da vegetazione infestante e invadente, sramature e riequilibrio alberi e abbattimento alberi), opere idrauliche (scavo di materie terrose e ghiaiose all'interno dell'alveo del torrente) e movimento terra con riprofilature disaggi, nelle posizioni e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni d'alveo indicate in progetto e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
3. nell'attuazione degli scavi e dei riporti di ripristino della sezione idraulica, non dovranno essere modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde. Queste ultime e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi l'eventuale eccedenza dovrà essere conferito a discarica nei rispetti di cui al D Lgs 152/2006 e smi;
5. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà; al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di accesso e transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
6. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio e i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
7. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie, foglieame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4

dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua. È comunque fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo;

8. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto e i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R /2013 e n. 4/R /2015. (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis);
11. il soggetto autorizzato, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, dovrà comunicare al Settore scrivente l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione della DL attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo e il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori ai sensi dell'art.23 comma 1, pt.b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Patrizia Buzzi

Irene Sterpi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli